

TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

Sezione Unica CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Rossella Talia

dott. Benedetta Vitolo

dott. Dario Bernardi


Presidente

Giudice Relatore

Giudice

all'esito dell'udienza del 7.07.2011

nel procedimento iscritto al n. r.g. 2275/2011 promosso da:



Ha emesso il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato il 26/04/2011 ..., già s..., già

• per complessivi € 11.762,86 di cui € 11.756,72 in privilegio ipotecario, € 6,14 in chirografo, € 464,82 in chirografo per oneri tabellari;

presentava opposizione allo stato passivo del fallimento che non aveva riconosciuto il privilegio ipotecario sul presupposto che l'ipoteca ex art. 77 D.P.R. 602/1973 fosse assimilabile a quella giudiziale, peraltro non consolidatasi per mancato decorso del termine semestrale previsto dall'art. 67 L.F.

La società opponente sostiene che non si tratti di ipoteca giudiziale, ma di ipoteca legale o ad essa assimilabile disciplinata dall'art. 77 del D.p.r. 602/1973.

Con memoria depositata in data 24.06.2011 si costituiva in giudizio la curatela del fallimento. che, nel merito, contestava l'opposizione,

Pagina 1

deducendo l'assimilabilità dell'ipoteca prevista dall'art. 77 D.p.r. 602/1973 ad una ipoteca giudiziale, in quanto non dotata di automaticità, eventuale ed a carattere generale su tutti i beni del debitore.

La domanda di

L'unica questione da esaminare è la natura dell'ipoteca iscritta ai sensi dell'art. 77 del D.p.r. 602/1973.

Il Collegio, confermando l'orientamento dell'Ufficio, ritiene condivisibile la prospettazione fatta propria dalla curatela nelle difese ed eccezioni proposte nel presente procedimento, secondo cui l'ipoteca di cui all'art. 77 D.P.R. 602/73 è assimilabile all'ipoteca giudiziale, ed è pertanto revocabile negli stessi termini ai sensi dell'art. 67 comma 1 n. 4 L.F.

Si richiamano espressamente le precedenti pronunce del Tribunale sul punto, in particolare la seguente argomentazione: "l'ipoteca legale è direttamente prevista dalla legge, in quanto opera non in forza di un atto volontario della parte ma come effetto automatico

della previsione legislativa.

L'art, 77 così recita; "L. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma l, il ruolo costituisce tilolo per iscrivere ipaleca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede. 2. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento dell'articolo 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione."

Nel caso dell'art. 77 dunque, l'iscrizione di ipoteca avviene - sul presupposto dell'efficacia esecutiva del ruolo, equiparato al titolo esecutivo giudiziale - sulla base di un atto d'impulso del creditore (facoltativo, o doveroso nel caso del secondo comma, ma pur sempre atto del creditore), a differenza di quanto avviene nel caso dell'ipoteca legale, in cui il Conservatore "deve iscrivere d'ufficio l'ipoteca" (art. 2834 c.c.), senza alcuna iniziativa del creditore e salva una manifestazione di volontà di segno contrario.

L'esenzione da revocatoria dell'ipoteca legale è da collegarsi alla sua automaticità, al suo essere indipendente dalla volontà del creditore.

Il concessionario invece sceglie di iscrivere o non iscrivere, e sceglie il momento in cui provvedere all'iscrizione, volontariamente costituendo un diritto di prelazione del proprio credito.


La posizione del concessionario è pertanto equiparabile a quella di qualunque creditore che iscriva ipoteca in base a titolo esecutivo." (testualmente Trib. Rimini sent. 520/2009, ma anche decreto Trib. Rimini 4/12/2009).

Pagina ?

Va inoltre ricordata - ad abundantiam - sul punto la recentissima pronuncia del Tribunale di Venezia (decreto del 5.05.2011) la quale ha evidenziato, tra l'altro, che : " D'altra parte, che la norma in esame (art. 77) non preveda un automatismo nella costituzione dell'ipoteca ha consapevolezza anche l'Agenzia dell'Entrate se, nella circolare n. 46/E del 16.11.2004, all'art. 3 (che richiama anche la precedente risoluzione n.190 del 1.10.03) evidenzia che il Concessionario procede all'iscrizione dell'ipoteca ai sensi dell'art. 77, comma I, sulla base di una autonoma valutazione al fine di assicurare il risultato della sua attività".

L'opposizione è pertanto infondata e va respinta.

Tenuto conto della complessità e del non univoco orientamento giurisprudenziale sulla questione di diritto esaminata, sussistono giusti motivi per una compensazione parziale delle spese processuali, in ragione della metà, che vengono poste per il residuo, liquidato come in dispositivo, a carico dell'opponente soccombente.



Si comunichi.

Rimini, così deciso nella camera di consiglio del 7.07.2011

il giudice relatore

Il Presidente

dott.ssa Rossella Talia

ssa Benedetta Vitolo

Dr. Silvano SANTUCCI

HAMES IN SIMPLEMENT

· 小母與 L型的A